

Edizione di martedì 11 novembre 2014

CONTENZIOSO

[Motivazione per relationem: allegazione documentale solo se necessaria](#)

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

[Rimborso spese legali sostenute dalla parte soccombente: aspetti Iva](#)

di **Sandro Cerato**

LAVORO E PREVIDENZA

[L'individuazione delle mansioni ed effetti sul patto di prova](#)

di **Luca Vannoni**

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il secondo acconto per l'anno 2014 dei contributi alla Gestione IVS](#)

di **Luca Mambrin**

IVA

[Esportazioni indirette non imponibili anche oltre 90 giorni](#)

di **Maria Paola Cattani**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Musica e libri su abbonamento](#)

di **Teamsystem.com**

CONTENZIOSO

Motivazione per relationem: allegazione documentale solo se necessaria

di **Luigi Ferrajoli**

La
Corte di Cassazione, con
sentenza
n. 20928/2014, ha statuito che
l'**obbligo** sussistente in capo all'Amministrazione finanziaria di allegare all'avviso di accertamento l'atto in esso richiamato
"per relationem" non è affatto incondizionato.

Detto obbligo deve piuttosto mostrarsi
rispettoso del
principio di ragionevolezza, ritenuto dalla Corte imprescindibile per l'interprete che si approcci alla disposizione dello Statuto del Contribuente che si occupa di tale aspetto (per la precisione, art. 7, comma 1, ultimo periodo, L. 212/2000).

Il
dovere di allegazione posto in capo all'Agenzia delle entrate trova dunque il proprio
limite nella
già avvenuta conoscenza da parte del contribuente dell'atto in questione (in quanto precedentemente notificatogli).

La Suprema Corte ritiene che avallare una differente interpretazione (di impostazione maggiormente formalistica) del citato articolo finirebbe con lo snaturare, tradendolo, il vero
senso della norma, che è quello di garantire al contribuente il
diritto di difesa (consentendogli di comprendere il senso della pretesa erariale, di valutarla e di determinarsi in relazione ad essa), facendo sì che esso possa effettivamente
avere contezza dei documenti che la fondano in quanto non ancora conosciuti.

Il
ricorso rigettato dalla sentenza in esame era stato proposto innanzi la
Corte di Cassazione da una società, contro l'Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 47 del 15.10.2008 della CTR Bari, la quale aveva rigettato l'appello della società, rivolto contro la sentenza di primo grado. Quest'ultima aveva infatti propeso per la legittimità di un

avviso di accertamento che recuperava, a danno della società contribuente, a fronte della contestata

oggettiva inesistenza delle operazioni di riferimento, l'Iva indebitamente esposta quale credito d'imposta in riferimento all'annualità 2002.

Secondo la Corte di Cassazione, come meglio chiarito nei passaggi focali della sentenza, **l'obbligo di allegazione** di cui si discorre deve accordarsi con l'esercizio di un'attività ermeneutica che sia effettivamente tesa a preservare la **funzione di garanzia** che contraddistingue le norme a carattere procedurale (nella fattispecie, ovviamente, quelle che informano il **processo tributario**).

Nei confronti di quest'ultime, difatti,

l'interprete deve approcciarsi ricordando come sia opportuno limitare il più possibile (attraverso il concreto esercizio dell'attività di interpretazione) l'insorgenza di **cause di invalidità o di inammissibilità processuali**, ciò in virtù – come la Corte di Cassazione sottolinea in proposito – della generalità dell'interesse che viene in rilievo a riguardo.

Ne consegue che

l'obbligo di allegare all'avviso di accertamento i documenti in esso richiamati in virtù dello sfruttamento da parte dell'Ufficio della

“motivazione per relationem” (obbligo previsto sulla carta dal disposto dell'articolo dello Statuto del Contribuente, richiamato nelle righe che precedono) troverà effettiva concretizzazione in capo all'Agenzia delle entrate solo ed esclusivamente

nel momento in cui il contribuente non abbia già avuto effettiva contezza dei medesimi in precedenza.

Ciò significa che, ove il soggetto interessato dalla richiesta avanzata dall'Erario abbia ricevuto in precedenza la notifica del PVC (nel prosieguo richiamato dall'Amministrazione finanziaria all'interno dell'avviso di accertamento impugnato) il fatto stesso che tale contribuente abbia avuto

conoscenza legale dell'atto amministrativo

de quo fa venire meno il

dovere di allegazione del medesimo altrimenti sorgente in capo all'AdE.

Nel trattare congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di ricorso, la pronuncia si sofferma anche sul riconoscimento della

piena legittimità dell'utilizzo della motivazione

per relationem da parte degli Uffici, tributato dalla costante

giurisprudenza nomofilattica.

Come scritto, però, la necessità di rispettare il dettato dello Statuto del Contribuente non può né deve, per la Suprema Corte, spingere ad interpretazioni contrarie allo spirito della Legge:

prescindere dalla conoscenza “integrale e legale” del PVC che il contribuente avesse maturato

in virtù dell'avvenuta notificazione significherebbe proprio ricadere nel comportamento esecrato dalla Corte di Cassazione.

Ne consegue, a detta di chi scrive, che l'Amministrazione ben potrà tenere in considerazione il fatto che tale

conoscenza si sia

effettivamente verificata, regolandosi di conseguenza nell'allegazione agli avvisi di accertamento degli atti di cui si tratta.

Peraltro, in considerazione della funzione dell'allegazione dei documenti a fronte del ricorso alla motivazione

per relationem da parte dell'Agenzia delle entrate, il contribuente potrà impugnare

un avviso di accertamento che faccia riferimento ad atti dell'Amministrazione a lui sconosciuti solo se questi risultino

effettivamente fondamentali ai fini della motivazione dell'atto medesimo.

IVA

Rimborso spese legali sostenute dalla parte soccombente: aspetti Iva

di **Sandro Cerato**

In base a quanto stabilito dall'art. 91 c.p.c., le spese del processo civile sono poste a carico della parte soccombente. Accade quindi che **la parte vittoriosa ottenga il rimborso delle spese legali sostenute**, oppure che l'avvocato venga, tramite provvedimento del giudice, liquidato direttamente dalla parte soccombente. In tal caso, è necessario individuare quale sia il corretto trattamento ai fini Iva delle prestazioni dell'avvocato difensore. Risulta innanzitutto utile precisare che le **modalità attraverso cui si applica il principio del "carico delle spese processuali"** sulla parte soccombente in giudizio sono due, ossia:

- il rimborso da parte del soccombente delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (art. 91 c.p.c.);
- la distrazione delle spese disposta dal giudice direttamente a favore del legale vittorioso (art. 93 c.p.c.).

Nella prima ipotesi, in cui **il legale ottiene il pagamento di quanto dovutogli da parte del proprio assistito**, non pare si pongano particolari questioni, se non quella di verificare se l'Iva assolta dal cliente costituisca o meno un onere del giudizio del quale la parte vittoriosa debba essere sollevata.

Problemi più complessi si pongono nel caso della "**distrazione delle spese**" in cui il **legale vittorioso riceve il pagamento del proprio compenso** non già dal proprio assistito, bensì **direttamente dal soccombente**. Si tratta quindi di verificare se nell'ambito del provvedimento del giudice che dispone la distrazione possa e debba essere inclusa anche l'Iva, nell'ipotesi in cui il **committente non sia legittimato alla detrazione dell'imposta**, e possa quindi pretendere di rimanere sollevato da tale onere. In effetti, **l'istituto della distrazione delle spese** (art. 93 c.p.c.) mal si concilia con il **diritto-dovere di rivalsa** di cui all'art. 18 D.P.R. 633/1972 secondo cui *"il soggetto che effettua la (...) prestazione di servizi deve addebitare l'imposta, a titolo di rivalsa, al*

(...) *committente*". Laddove si sia stabilito che la parte vittoriosa non ha **diritto alla detrazione dell'Iva**, e dunque questa costituisce onere accessorio alle spese del giudizio, l'avvocato si troverebbe nella situazione di dover addebitare l'imposta ad un soggetto diverso dal proprio cliente-committente e dunque estraneo al rapporto sinallagmatico di cui all'art. 18 citato. In altre parole, ci si chiede

se possa l'avvocato emettere fattura addebitando l'Iva ad un soggetto che non è il proprio cliente e, in seconda battuta, se possa il soccombente in giudizio, che assolve quella imposta, portarla in detrazione. La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, la quale, se in un primo momento aveva ritenuto necessario il rispetto dell'obbligazione tributaria stabilita dall'art. 18 del decreto Iva, per cui

il legale patrocinante avrebbe sempre dovuto richiedere l'assolvimento dell'imposta al proprio cliente, ha poi fornito una diversa interpretazione degli obblighi scaturenti dalla sentenza di condanna. Secondo l'attuale orientamento della

Cassazione (sentenza n. 3544/1982) il diritto del legale vittorioso ad ottenere dal soccombente l'assolvimento dell'imposta ha natura privatistica e non tributaria, per cui la sentenza

"costituisce un titolo nuovo e diverso, rispetto a quello tributario, per pretendere il pagamento di un costo del processo corrispondente nell'ammontare all'obbligazione fiscale". Tale nuovo ed autonomo diritto, di fonte processual-civilistica, non si pone in contrasto con il

principio della rivalsa, poiché il legislatore tributario non precisa, nell'art. 18, quale sia il **soggetto che deve effettivamente provvedere al pagamento dell'imposta**. Di conseguenza il dovere dell'avvocato di addebitare l'imposta al proprio committente ed il suo diritto ad ottenerne il pagamento dal soccombente trovano concreta attuazione nell'emissione di una fattura al proprio assistito nella quale, tuttavia, sia annotato che la

solutio è avvenuta dalla controparte per effetto del provvedimento di distrazione. A tale conclusione è pervenuto anche l'Amministrazione Finanziaria con la

[**circolare n.203/E/1994**](#). Specularmente, il soggetto obbligato al pagamento delle spese, in quanto risultato soccombente in giudizio,

deve ricercare la fonte del suo obbligo nel medesimo provvedimento del giudice, non avendo alcun rapporto diretto con il patrocinante della controparte. In tale ottica, pertanto, l'importo assolto a titolo di Iva, non costituisce per lui un'imposta da portare in detrazione ma semplicemente uno degli elementi che hanno concorso alla formazione dell'ammontare liquidato dal giudice.

LAVORO E PREVIDENZA

L'individuazione delle mansioni ed effetti sul patto di prova

di **Luca Vannoni**

La Corte di Cassazione, con la sentenza 4 agosto 2014, n. 17591, è intervenuta sulla discussa materia del grado di

specificazione delle mansioni ai fini della legittimità del patto di prova. Mediante tale clausola, le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro nella fase iniziale, definita dalla contrattazione collettiva, senza motivazione e senza preavviso. In sostanza, in tale periodo, il datore di lavoro può valutare le capacità del lavoratore e, eventualmente, recedere dal rapporto di lavoro in caso di esito negativo, senza l'obbligo di motivare il recesso e senza il rischio di incorrere nelle tutele dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Ai fini

della legittimità del patto di prova, è necessario definire compiutamente

nella lettera di assunzione le mansioni del lavoratore: se la prova è funzionale alla verifica delle caratteristiche della prestazione svolta dal lavoratore e se è vero che la prestazione di lavoro è definita, a livello contrattuale, dalle mansioni indicate, allora l'eccessiva genericità di queste ultime non consentirebbe al lavoratore di essere valutato su parametri giuridicamente vincolanti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17591 del 4 agosto 2014, è intervenuta sulla problematica sopra indicata. Il caso riguarda la contestazione di un recesso durante il periodo di prova, in quanto nella lettera di assunzione le mansioni erano state definite con un semplice rinvio alla declaratoria della contrattazione collettiva, in concreto, con il riferimento alla qualifica di Responsabile Ufficio Tecnico, categoria quadro livello 7Q del Ccnl applicato in azienda.

Secondo la Suprema Corte,

la descrizione sintetica accompagnata dal rinvio alla contrattazione collettiva risulta essere sufficientemente determinata e idonea a consentire al lavoratore di conoscere “

il proprio campo di azione e, quindi, l'oggetto della prova”. Richiamando precedenti giurisprudenziali, la sentenza condivide espressamente “

quanto rilevato dal giudice del gravame in ordine al diverso grado di specificazione delle mansioni in relazione alla maggiore discrezionalità delle mansioni affidate, il cui ambito risulta meno suscettibile di descrizione analitica quanto più è elevata la competenza richiesta per l'assolvimento delle mansioni di un ufficio articolato quale quello del Responsabile dell'Ufficio tecnico”.

I ruoli di responsabilità, infatti, si caratterizzano per una forte discrezionalità, che non può

che essere vista come l'altra faccia della medaglia dell'autonomia concessa.

In passato, la Corte di Cassazione aveva affermato la legittimità della definizione delle mansioni mediante il rinvio alla contrattazione collettiva in due circostanze, opposte per caratteristiche intrinseche.

Con la sentenza 27 gennaio 2011, n. 1957,
è stata dichiarata la legittimità del rinvio quando le mansioni affidate al lavoratore sono di carattere intellettuale e non meramente esecutivo: pertanto non devono necessariamente essere indicate in dettaglio, ma possono essere determinabili per rinvio.

Il richiamo al lavoro intellettuale, stante anche la sinteticità delle motivazioni della sentenza, è comunque un approdo molto incerto: bene ha fatto la sentenza n. 17591/14 a supportare il ragionamento sui concetti di discrezionalità dei profili professionali elevati.

La sentenza 20 maggio 2009, n. 11722, viceversa,
riguarda mansioni di scarso contenuto professionale: è stato considerato legittimo il licenziamento in prova di un lavoratore, assunto a termine come addetto al magazzino, senza che fossero state indicate nell'assunzione le specifiche mansioni assegnate al dipendente, in quanto l'indicazione della qualifica e del livello del CCNL, stante il carattere semplice delle mansioni, era sufficiente a individuare univocamente la prestazione di lavoro.

In conclusione, nonostante la chiarezza del principio affermato, è opportuna comunque prudenza, anche al fine di "togliere terra" al possibile contenzioso attivabile dal lavoratore nel caso di recesso durante il periodo di prova: pertanto è sempre buona norma non limitarsi a categorie generiche o a meri rinvii alle declaratorie della contrattazione collettiva, ma dettagliare in modo univoco la prestazione richiesta al lavoratore.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo acconto per l'anno 2014 dei contributi alla Gestione IVS

di **Luca Mambrin**

Entro il prossimo

1 dicembre i contribuenti iscritti alla

Gestione IVS artigiani e commercianti dovranno effettuare

il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2014 dei contributi previdenziali.

Per quanto riguarda i

metodi di determinazione degli acconti 2014, anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il **metodo storico** e, quindi, determinare l'acconto sulla base delle risultanze del modello Unico 2014, ovvero utilizzare

il metodo previsionale, presumendo di conseguire un reddito nel 2014 inferiore a quanto dichiarato nel 2013 e, quindi, versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

I versamenti dei soggetti iscritti alla Gestione IVS sono dovuti da:

- **titolari di imprese individuali artigiane;**
- **titolari di imprese individuali commerciali;**
- soci di **società artigiane e commerciali** tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, **quali familiari collaboratori e coadiuvanti.**

La

[circolare INPS n.19 /2014](#) ha stabilito che per l'anno 2014 il

reddito minimale annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto ammonta ad

€ 15.516.

I redditi massimali e le aliquote contributive sono invece riepilogate nella seguente tabella:

--	--	--	--

SOGGETTI	REDDITO	ALIQUOTA ARTIGIANI	ALIQUOTA COMMERCianti
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni	Da € 15.516 fino ad € 46.031*	22,20%	22,29%
	Da € 46.031,01 fino ad € 76.718*	23,20%	23,29%
collaboratori di età inferiore a 21 anni	Da € 15.516 fino ad € 46.031*	19,20%	19,29%
	Da € 46.031,01 fino ad € 76.718*	20,20%	20,29%

* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il **reddito massimale** è aumentato fino ad **€ 100.123**.

In merito all'individuazione dell'**ammontare del reddito** da assoggettare a imposizione, deve essere preso in considerazione **il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2013**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomutate dal reddito dell'anno. Si ricorda che, per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio, per le società partecipate in regime di trasparenza.

Per i **titolari di impresa individuale** in **contabilità ordinaria** il rigo da considerare per il calcolo dell'acconto è il rigo **RF101** del modello Unico 2014, mentre gli imprenditori in **contabilità semplificata** dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo **RG36**. I **soci di società di persone**, **i collaboratori di imprese familiari** (i cui contributi sono versati dal titolare) e **i soci di società trasparenti** che dichiarano i redditi nel quadro RH, per il calcolo dell'acconto contributivo dovuto dovranno fare riferimento al rigo **RH14**, mentre per i soggetti che, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011, hanno adottato il "regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM al rigo **LM6** (reddito lordo o perdita) al netto dell'importo riportato al rigo **LM9** (perdite pregresse), avendo però barrato la casella "Impresa" o "Impresa familiare".

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società, si dovrà far riferimento per il

calcolo del contributo all'indicazione data nella
circolare INPS n. 74 del 06/06/2014, ovvero alla seguente formula:

$RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1}) + [RG31 - (RG33 + RG35, \text{col.1})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6)} - RH12] + RS37 \text{ colonna 11.}$

Esempio:

Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2013 un reddito pari ad **€ 40.000**. Il contribuente dovrà versare, oltre al saldo 2013, anche gli acconti per il 2014 così determinati con applicazione del metodo storico:

- **€ 40.000 – € 15.516** (reddito minimale previsto per il 2014) = **€ 24.484** (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);
- **€ 24.484*22,29%= € 5.457,48** (totale dell'acconto dovuto);
- **l'acconto 2014: € 2.728,74** da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (16 giugno 2014, o 7 luglio 2014 per coloro che potevano usufruire della proroga, con possibilità di posticipare al 16 luglio 2014, o 20 agosto 2014, e possibilità di rateizzazione);
- **l'acconto 2014: € 2.728,74 da versare entro il 1 dicembre 2014.**

Si ricorda, infine, che per tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche residenti o con sede legale o operativa nei comuni delle Regioni colpite dall'alluvione del periodo 10/10/2014 e 14/10/2014, il decreto del MEF del 20/10/2014 ha previsto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. Tale **sospensione, tuttavia, non riguarda il versamento dei contributi previdenziali.**

IVA

Esportazioni indirette non imponibili anche oltre 90 giorni

di **Maria Paola Cattani**

Con la [Risoluzione n. 98 del 11/10/2014](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti da più parti richiesti, in relazione all'interpretazione delle previsioni dell'art. 8, 1° comma, lett. b), del DPR 633/1972, che disciplina le esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente (c.d.

esportazione indiretta), alla luce della posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea con la

sentenza del 19 dicembre 2013, nel procedimento C-563/12.

In particolare, l'art. 8 citato stabilisce che le esportazioni indirette possono godere del regime di non imponibilità a condizione che i beni escano dal territorio comunitario entro 90 giorni dalla consegna al cessionario non residente e che, qualora non si acquisisca la prova dell'avvenuta esportazione, ovvero quest'ultima avvenga oltre i 90 giorni prescritti, il contribuente, per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste (50% del tributo), è tenuto a regolarizzare l'operazione entro i successivi 30 giorni dallo scadere dei 90 giorni.

L'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, fino a ieri, è stata che, quando la merce fuoriesce dal territorio dell'Unione Europea oltre i 90 giorni previsti, l'operazione è imponibile, a nulla rilevando la circostanza che la merce sia stata comunque esportata.

La citata sentenza della Corte di Giustizia esaminava la legittimità del termine di 90 giorni previsto dalla legislazione ungherese (pertanto, molto simile a quanto prescritto in Italia), ai fini della detassazione delle cessioni all'esportazione di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112/CE, e, più in generale, la possibilità per i singoli Stati membri di vincolare l'esenzione dell'operazione ad un termine per il trasferimento fisico dei beni all'estero, alla luce del fatto che il citato articolo della Direttiva CE non prevede una condizione in base alla quale il bene destinato all'esportazione debba lasciare il territorio dell'Unione entro un termine preciso.

La Corte di Giustizia ha ammesso che “
le esenzioni

previste ai capi da 2 a 9 del titolo IX di tale direttiva, di cui fa parte l'articolo 146 della stessa, si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso”, con il solo limite che “

gli Stati membri devono far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente

*l'obiettivo perseguito dal diritto interno, **portino il minor pregiudizio possibile** agli obiettivi e ai principi stabiliti dalla normativa dell'Unione" e che " anche se è legittimo che i provvedimenti adottati dagli Stati membri tendano a preservare il più efficacemente possibile i diritti dell'erario, essi **non devono eccedere quanto è necessario a tal fine**".*

Alla luce di tale indirizzo, pertanto, il fatto che " una cessione di beni destinati all'esportazione sia assoggettata all'imposta in forza di una normativa come quella di cui al procedimento principale, qualora il bene in questione non abbia lasciato il territorio dell'Unione entro il termine previsto dalla stessa, non comporta, di per sé, che tale normativa debba essere ritenuta non proporzionata", se l'operazione risulta non soddisfare le condizioni dell'articolo 146 entro un termine ragionevole stabilito dalla normativa nazionale.

Tuttavia, la Corte, pur ammettendo, quindi, la presenza di un termine al fine di verificare se il bene sia effettivamente uscito dal territorio della Comunità, ha ritenuto che " una normativa nazionale (...) che assoggetta l'esenzione all'esportazione a un termine di uscita, con l'obiettivo, in particolare, di lottare contro l'elusione e l'evasione fiscale, **senza per questo consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare di tale esenzione, che la condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, e senza prevedere un diritto del soggetto passivo al rimborso dell'IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell'Unione, eccede quanto necessario per il conseguimento di detto obiettivo**".

Di conseguenza, la Corte di Giustizia UE contesta la previsione della normativa nazionale che neghi il **beneficio della non imponibilità**, nonostante **sia possibile dimostrare l'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione, seppure dopo lo scadere del predetto termine, e di non consentire il recupero dell'IVA corrisposta in sede di regolarizzazione**.

L'Agenzia delle Entrate, quindi, preso atto dell'indirizzo della Corte europea, ammette con la R.M. 98/2014 che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni, purché sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione.

Viene inoltre ammessa la **recuperabilità dell'IVA** nel frattempo versata in sede di regolarizzazione, alternativamente mediante l'emissione di una **nota di variazione** ex art. 26, comma 2, del DPR 633/1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta l'esportazione, oppure mediante **istanza di rimborso** ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso.

Infine, il contribuente potrà persino esimersi dal versamento dell'imposta, qualora la merce risulti esportata oltre i 90 giorni ma, comunque, entro i 30 giorni previsti ai fini della regolarizzazione e riesca a procurarsi prova dell'avvenuta esportazione.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Musica e libri su abbonamento

di **Teamsystem.com**

Chi non ama ascoltare musica per rilassarsi nei momenti di pausa o in sottofondo mentre lavora? In passato si entrava in un negozio e si acquistava un disco. Era una cosa tua e lo ascoltavi in macchina o a casa. Essere collegato a internet per rilassarsi non era necessario. Poi **Apple** ha iniziato a vendere su

iTunes e la musica digitale ha battuto quella "fisica" superando anche il grande flagello della pirateria. Comprare un album era così facile che risultava più vantaggioso pagare che "scaricare", potevi acquistare anche un singolo brano ed eri libero di masterizzare a casa il tuo CD per ascoltarlo ovunque. Un notevole passo avanti rispetto a prima, un danno incalcolabile per i negozi di dischi e per le case discografiche che non hanno voluto/potuto adattarsi alle nuove regole. Ma parliamo al passato perché anche questo è storia,

Spotify ha mescolato ancora una volta le carte in tavola proponendo un nuovo stravolgimento del mercato: paghi un abbonamento di 9,99 euro al mese, grossomodo l'equivalente di un album acquistato su iTunes, e hai a disposizione tutta la musica del mondo. Puoi scaricare i brani sul telefono e ascoltarli anche se non sei collegato alla Rete. Una formula che in un paio di anni ha portato Spotify alla ribalta con 40 milioni di utenti totali e 10 di paganti. Se non vuoi pagare, non c'è problema, ti propongono uno stacchetto pubblicitario ogni tanto e comunque ascolti tutta la musica che vuoi.

Servizi non prodotti

Insomma, la tendenza del mercato ha preso ormai una strada ben definita: non paghi più per avere un prodotto, ma paghi per abbonarti a un servizio. La musica è diventata un servizio. Chi è abituato a comprare dischi o file MP3 probabilmente sentirà la mancanza di avere la copia fisica di qualcosa o una bella cartella sul proprio hard disk, ma le nuove generazioni non hanno più ricordi legati a supporti fisici e questo è un dato di fatto. Si pensava che il mondo dei libri potesse rimanere immune dalla digitalizzazione. In fondo sono ancora tanti gli appassionati che proprio non vogliono saperne di leggere su un tablet o su un **eBook reader**, ma le cose stanno cambiando velocemente e anche quella barriera sta per essere abbattuta.

Amazon ha lanciato in questi giorni, anche in Italia, il suo servizio di abbonamento per libri digitali. A dire il vero non è stata la prima. Esistono delle realtà come

Scribd e

Oyster che grazie agli accordi con alcuni editori propongono già da tempo forme di abbonamento alla lettura, ma quando irrompe nel mercato un pezzo da 90 come Amazon,

opporre resistenza diventa un'impresa titanica.

Kindle Unlimited, si chiama così il nuovo servizio di **Jeff Bezos** ed è un po' come lo Spotify della lettura. A fronte di un abbonamento mensile di 9,99 euro permette di accedere a una libreria di 700mila titoli dei quali circa 15mila in italiano. Insomma, il sogno di ogni appassionato lettore. Ma il punto è questo. Quanti sono i lettori appassionati in Italia? Quelli che comprano almeno un libro al mese, sono davvero pochi e se non si è fra questi, conviene lo stesso abbonarsi? Al momento Amazon offre un mese gratuito per dare a tutti la possibilità di iscriversi e provare il servizio. Per usarlo bisogna avere un Kindle o installare l'App su un tablet o smartphone di qualunque tipo. Da questo punto di vista, la compatibilità è davvero sterminata. Alcuni iscritti della prima ora lamentano però già la scarsa presenza di titoli interessanti e qualcuno sostiene che non ha intenzione di prolungare il servizio dopo il periodo gratuito di prova. Intanto però una nuova modalità di business della lettura è entrato con forza nel mercato e quando un colosso come Amazon si muove, è lui che detta le regole. Probabilmente leggere libri in questo modo non è come ascoltare la musica di Spotify in streaming. Forse non è ancora detta l'ultima parola, ma cosa accadrebbe se Kindle Unlimited prendesse davvero piede e tutti cominciassero a leggere solo quello che propone il suo servizio, senza andare alla ricerca di nuovi autori, piccoli editori o libri che vanno semplicemente "controcorrente" perché tanto ci si accontenta di quello che è compreso nell'abbonamento?